

Il **Codice della proprietà industriale** è stato introdotto nell'ordinamento giuridico italiano dal decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005 ed è stato di recente modificato dal decreto legislativo n. 131 del 13 agosto 2010, **in vigore dal 2 settembre 2010 (G.U. 192 del 18 agosto 2010)**.

Si ricorda anche che il 10 marzo 2010 era entrato in vigore il decreto del ministero dello Sviluppo Economico contenente il Regolamento di attuazione del Codice (G.U. n. 56 del 9 marzo 2010), con l'obiettivo di offrire procedure agevolate nell'ottenimento e nella gestione dei titoli della proprietà industriale, maggiore tutela e semplificazione delle procedure, nel rispetto della normativa comunitaria e internazionale.

Tra le altre novità del Nuovo Codice della Proprietà Industriale (per l'esame delle quali si rimanda al sito del Governo, ove, nella Sezione Il Governo Informa è pubblicato il relativo Dossier), si segnala che sono state introdotte regole più ragionevoli sul segreto aziendale in capo ai dipendenti ed ex dipendenti, con l'introduzione della valutazione dell'utilizzo improprio di procedure interne: il responsabile dovrà avere diffuso informazioni carpite in modo abusivo e illecito. L'obiettivo è quello di diminuire il contenzioso, evitando la proposizione di eventuali cause pretestuose, specialmente dopo la conclusione del rapporto lavorativo.

Si ricordano le norme del Codice sul punto:

#### **Art. 98 Oggetto della tutela (rimasta invariata)**

"1. Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;

b) abbiano valore economico in quanto segrete;

c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

2. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche."

#### **99. Tutela (così sostituito dal comma 1 dell'art. [HYPERLINK "javascript:kernel.go\('bd',{mask:'main',opera:'61',key:'61LX0000679100ART60'}\)" 48](#), [HYPERLINK "javascript:kernel.go\('bd',{mask:'main',opera:'61',key:'61LX0000679100'}\)" D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131](#))**

"1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali di cui all'articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, **salvo proprio consenso**, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, **in modo abusivo**, tali informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo".

Prima la norma recitava "Salva la disciplina della concorrenza sleale, è vietato rivelare a terzi oppure acquisire od utilizzare le informazioni e le esperienze aziendali di cui all'articolo 98", senza alcuna revisione in merito all'eventuale consenso del detentore delle informazioni o modalità dell'utilizzo che di tali informazioni venga effettuato.